

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2823

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIRINDELLI, NICCOLAI GIUSEPPE, CARADONNA, RAUTI,
SACCUCCI**

Presentata il 6 marzo 1974

Modifica alle posizioni di stato giuridico del capo di stato maggiore della difesa e dei capi di stato maggiore dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il capo di stato maggiore della difesa ed i capi di stato maggiore di forza armata hanno, come è noto, importanza determinante nella preparazione e l'impiego delle forze armate dello Stato ed altissime responsabilità sulla efficienza e la condotta di questi organismi che rappresentano la fondamentale espressione delle capacità di difesa della Patria.

È naturale che i capi di stato maggiore svolgano le loro mansioni con la collaborazione di ufficiali altamente qualificati che operano nell'ambito di uffici di diversa specializzazione tecnica ma la stessa natura della organizzazione militare basata sui principi di una precisa gerarchia di gradi e funzioni comporta necessariamente un convergere ed un riassumersi di tutte le più gravi decisioni e, conseguentemente, dei criteri fondamentali di operare, nelle persone che assumono le supreme cariche in questione.

La particolare natura tecnica dei compiti spettanti ai suddetti capi di stato maggiore e la impossibilità di agire, sia in pace sia in guerra, in unione corresponsabile con altre

autorità dell'amministrazione dello Stato pone i titolari di dette cariche in una posizione di singolare distacco e quasi di isolamento anche rispetto a coloro che li sovrastano nella condotta della amministrazione della difesa e ciò specie da quando i massimi responsabili di tale amministrazione sono scelti, forse a ragione, ma anche con scarso vantaggio per le forze armate, tra gli esponenti della vita politica del paese.

E se vi fosse ancora ragione di precisare il concetto, basterebbe aggiungere che la difesa della patria è il primo e più importante compito dello Stato, perché senza di essa verrebbero a mancare la libertà, la sicurezza del cittadino e lo stesso Stato.

Ma, per quanto concerne i capi di stato maggiore, chi volesse rendersi conto più esattamente della rilevanza delle funzioni ad essi demandate nell'ambito di questa sacra difesa della patria, può prendere conoscenza delle norme contenute al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, relativo all'ordinamento dello stato maggiore della difesa e degli stati maggiori dell'esercito, del-

la marina e dell'aeronautica in tempo di pace ed in particolare degli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nei quali sono specificate le varie attribuzioni degli stessi capi di stato maggiore.

In breve, tali alte e responsabili autorità, attraverso le elaborazioni, gli studi, le sperimentazioni, le proprie ed altrui esperienze devono realizzare un complesso armato adeguato, sia dal punto di vista delle armi, che della struttura e della formazione ed organizzazione del personale, che assicuri ai cittadini un avvenire tranquillo e sicuro dalle offese di eventuali nemici.

Programmi del genere non hanno evidentemente un termine né possono essere condotti ad una conclusione definitiva in quanto il variare delle tecniche ed il progredire della scienza impongono una costante revisione ed aggiornamento non solo dei modi di impiego, ma degli stessi mezzi da impiegare. Ma, entro tali limiti, è altresì evidente che determinati intendimenti possono essere realizzati soltanto qualora possa essere assicurata una relativa continuità di comando ed una sicura perseveranza nel conseguimento dei fini proposti.

In definitiva i capi di stato maggiore, per poter assolvere in modo completo alle loro mansioni, devono restare in carica per un periodo di tempo che consenta la realizzazione di quei programmi di moderno ordinamento e di armamento che rappresentava la caratteristica fondamentale del loro comando. Altrimenti la loro carica si stempera e si diminuisce in un banale ed usuale susseguirsi di pratiche amministrative o, al più, nella elaborazione di studi e progetti che essi non potranno realizzare e che difficilmente saranno accettati in pieno dal loro successore.

Si crea in tal modo quell'immobilismo nella struttura delle forze armate che porta, automaticamente, al loro deterioramento e scadimento rispetto alle nuove e sempre più pressanti esigenze.

Lo scopo della presente proposta di legge è, quindi, ora, evidente. Occorre disporre che agli uomini ai quali è affidata la responsabilità di preparare le forze armate a superare con esito favorevole gli attacchi, di eventuali offese alla libertà della Patria, possano rimanere in carica per un periodo di tempo che consenta loro di realizzare quelle innovazioni e modifiche totali o parziali che la loro competenza ritiene necessarie. Si eviteranno in tal modo anche quelle improvvisazioni che il desiderio di agire e la mancanza di tempo

possono provocare e che, certo, non sono di minor danno del lamentato immobilismo.

Naturalmente una disposizione del genere viene a porre i capi di stato maggiore in una posizione giuridica che ha riflessi di ordine positivo e negativo e che deve quindi essere particolarmente regolamentata per equilibrare in modo adeguato tali riflessi.

Di particolare importanza sono i principi secondo i quali, ai capi di stato maggiore all'atto della cessazione dalla carica al termine del periodo previsto, viene riconosciuta la promozione, in ausiliaria, del grado di generale d'armata o corrispondente con il trattamento di quiescenza relativo, ed inoltre viene vietato agli stessi alti ufficiali di svolgere attività, retribuite o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito italiane o straniere.

I suindicati particolari principi hanno il loro fondamento su motivi di merito di chiara evidenza e che sono, in definitiva, interdependenti.

Il riconoscimento del grado di generale d'armata o corrispondente è dovuto segno di riconoscimento per l'attività prestata e vuole altresì essere un compenso per il nuovo divieto imposto con la presente proposta. Tale divieto è, dal canto suo, dovuto alla opportunità di evitare che le cariche di capo di stato maggiore della difesa o di forza armata possano apparire un mezzo agevole e sicuro per proseguire la propria attività in altri campi e che gli stessi capi di stato maggiore dopo avere avuto la massima responsabilità nelle forze armate possono venire a trovarsi, per necessità di lavoro, in posizione di critica o di antagonismo ad esse.

La proposta di legge si compone di 6 articoli in merito a ciascuno dei quali si osserva quanto segue.

L'articolo 1 stabilisce, in difformità dalle vigenti disposizioni che il capo di stato maggiore per la difesa ed i capi di stato maggiore di forza armata devono essere scelti tra ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente effettivo e che debbono continuare a far parte del servizio permanente per almeno un anno.

Non vi è infatti alcun motivo, in tempi normali, di affidare tali alti incarichi ad ufficiali già in pensione in presenza, nei ruoli, di tanti alti ufficiali sicuramente meritevoli di tale distinzione.

L'articolo 2 dispone che i capi di stato maggiore della difesa e di forza armata permangono in tale carica per un periodo di 5

anni e ciò anche se prima della scadenza di tale periodo debbano cessare dal servizio permanente per raggiunti limiti di età. Il periodo può, d'altra parte, essere prorogato fino a tale limite di età qualora, al termine di cinque anni, esso non sia stato raggiunto.

È stato inoltre necessario prevedere la possibilità della sostituzione dei predetti capi di stato maggiore quando motivi di opportunità lo consigliano.

Con l'articolo 3 viene disposta, come già specificato in precedenza, la promozione a generale d'armata o corrispondente, alla cessazione dalla carica per compiuto periodo di permanenza. Con lo stesso articolo è inoltre stabilito (in mancanza di norme al riguardo) che il trattamento di quiescenza è liquidato su uno stipendio pari a quello di ambasciatore aumentato degli scatti di stipendio derivanti dall'anzianità di servizio prevista per i militari. Inoltre, non essendo previste detrazioni per i gradi di generale d'armata o corrispondenti, si è dovuto far riferimento a quella stabilita per i generali di corpo d'armata o gradi corrispondenti.

L'articolo 4 stabilisce il trattamento da riservare ai capi di stato maggiore che cessino

dalla carica a domanda, per inidoneità fisica e per sostituzione a norma del precedente articolo 2. In tali casi è evidente non possano essere applicate le norme dell'articolo 3 (relative alla promozione in ausiliaria) ma che a detti ufficiali debbano essere applicate le disposizioni comunemente vigenti. Si è ritenuto comunque dover stabilire che la cessazione a domanda e per sostituzione provoca l'immediato collocamento in posizione ausiliaria e ciò perché, nel primo caso, tale provvedimento risponde implicitamente al desiderio dell'interessato e, nel secondo, per evidenti motivi di opportunità.

L'articolo 5 stabilisce il divieto di svolgere attività presso imprese di qualsiasi genere al termine della carica, per compiuto periodo di 5 anni, nonché i provvedimenti da adottare in caso di inosservanza del predetto divieto. Sono esclusi implicitamente, da tale disposizione i capi di stato maggiore cessati dalla carica a domanda, per inidoneità fisica, o per sostituzione.

L'articolo 6 chiarisce infine la natura del servizio eventualmente prestato in posizione ausiliaria dai capi di stato maggiore della difesa o di forza armata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La nomina del capo di stato maggiore della difesa e dei capi di stato maggiore di forza armata ha luogo nei confronti di ufficiali generali ed ammiragli in possesso delle condizioni previste dalle vigenti leggi e che facciano parte dei ruoli del servizio permanente effettivo.

Le suddette nomine possono avere luogo soltanto nei confronti degli ufficiali generali ed ammiragli che, in relazione al limite di età stabilito per il proprio grado, debbono permanere, dalla data di nomina, almeno un anno nei ruoli del servizio permanente.

ART. 2.

Gli ufficiali generali ed ammiragli che assumano le cariche di cui al precedente articolo, permangono in dette cariche per un periodo di cinque anni salvo che con deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della difesa non sia accertata l'opportunità di addivenire alla loro sostituzione.

Il capo di stato maggiore della difesa ed i capi di stato maggiore di forza armata continuano a permanere in tale carica senza che sia necessario adottare alcun provvedimento di richiamo in servizio per il periodo indicato al precedente comma anche se durante tale periodo siano collocati in posizione ausiliaria per raggiunti limiti di età del grado. In tale caso continuano ad essere corrisposti ai predetti capi di stato maggiore gli assegni del servizio permanente.

Qualora al termine del periodo di cinque anni i capi di stato maggiore della difesa e di forza armata non abbiano raggiunto il limite di età del grado gli stessi cessano dalla carica e sono collocati in ausiliaria salvo conferma fino al predetto limite di età da parte del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della difesa.

ART. 3.

Agli ufficiali ed ammiragli i quali cessino dalle cariche di capi di stato maggiore della difesa o di forza armata per compiuto periodo di permanenza nella carica, è conferito, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

il grado di generale di armata o corrispondente in ausiliaria con il trattamento di quiescenza corrispondente a quello di ambasciatore.

Ai fini del computo dell'anzianità da considerare per l'attribuzione dello stipendio in base al quale deve essere liquidato il trattamento di quiescenza, il numero degli anni da detrarre agli anni di servizio è uguale a quello stabilito per i generali di corpo d'armata o gradi corrispondenti.

ART. 4.

Gli ufficiali generali o ammiragli i quali chiedano di cessare dalla carica di capo di stato maggiore della difesa o di forza armata sono collocati in ausiliaria con il grado posseduto e con il trattamento spettante per la cessazione volontaria dal servizio permanente.

Gli ufficiali generali o ammiragli i quali cessino dalle predette cariche per inidoneità fisica sono collocati nella posizione che loro compete e con il trattamento economico del grado posseduto.

Gli ufficiali generali o ammiragli i quali cessino dalle cariche già indicate per sostituzione ai sensi del primo comma del precedente articolo 2 sono collocati in ausiliaria dalla data di cessazione con il trattamento economico spettante per il grado posseduto e per la cessazione dal servizio permanente per età.

ART. 5.

Gli ufficiali generali o ammiragli i quali abbiano svolto, per almeno cinque anni le mansioni di capo di stato maggiore della difesa o di forza armata non possono, dopo la cessazione di tali cariche, svolgere alcuna attività, retribuita o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito italiane o straniere.

Nei confronti di coloro che contravvengano alla precedente disposizione è disposta la revoca della promozione al grado di generale d'armata o grado corrispondente e del corrispondente trattamento di quiescenza. Agli stessi è riliquidata la pensione dalla data di revoca secondo le norme comuni.

ART. 6.

Il periodo di servizio compiuto in posizione ausiliaria nelle cariche di capo di stato maggiore della difesa o di forza armata è considerato, a tutti gli effetti, come trascorso nei ruoli del servizio permanente.